

**FUTURA**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



**Italiadomani**  
PUNTO NAZIONALE DI INDIRIZZO E REALIZZAZIONE



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE FAVA"



Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486  
95030 MASCALUCIA (Catania)

Cod. Fisc. 93238350875 - Codice Meccanografico CTIC8BC002  
email [ctic8bc002@istruzione.it](mailto:ctic8bc002@istruzione.it) pec: [ctic8bc002@pec.istruzione.it](mailto:ctic8bc002@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.icgfava.edu.it](http://www.icgfava.edu.it)

Mascalucia, 02/10/2023

- Ai Docenti
- Ai Genitori
- p.c. al DSGA
- p.c. al personale ATA
- Atti
- Al Sito Web di Istituto
- Amministrazione Trasparente
- Albo Pretorio

**Decreto n. 1549**

**Oggetto:** Decreto di costituzione dei GLO - A.S. 2023/2024

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2);

**VISTO** il D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

**VISTO** il D. P. R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTE** le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;

**VISTA** la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";

**CONSIDERATA** la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013;

**VISTA** la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**VISTA** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

**VALUTATA** l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017;

**VISTO** il D. Lgs n. 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

**VISTO** il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”;

**VISTO** l’allegato B del succitato Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto “Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”;

**VISTA** la nota del Ministero dell’Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017.” Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182;

**VISTO** il D.I. 153/2023 “Adozione del modello nazionale di Piano Educativo Individualizzato e delle correlate Linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, che contiene disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29/12/202;

## **DECRETA**

### **Art.1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO)**

È costituito presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Fava” di Mascalucia, il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (di seguito, brevemente, in sigla “GLO”) per tutti gli alunni con disabilità iscritti nei diversi ordini di scuola dell’istituto nell’a.s.2023/2024.

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

## **Art.2 - Composizione del GLO**

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di Sezione per la scuola di infanzia, docenti del Team di classe per la scuola primaria, docenti del Consiglio di Classe per la scuola secondaria di I grado, con la partecipazione dei genitori dell'alunno/a con disabilità, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, con la partecipazione delle specifiche figure professionali esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l'alunno/a (assistente all'autonomia e alla comunicazione e assistente igienico-personale, ove presenti), con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL.

Possono partecipare in qualità di esterni ai singoli incontri del GLO, per tutta la durata o limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, specifiche figure professionali interne all'Istituzione scolastica il cui supporto viene ritenuto utile ai lavori del GLO (docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI).

Il Dirigente Scolastico, ove richiesto, può autorizzare la partecipazione di esperti indicati dalla famiglia. La predetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente Scolastico, che esercita potere di delegare funzione al docente coordinatore di classe/sezione.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il GLO così composto resta in carica per l'anno scolastico corrente.

## **Art.3 - Compiti e funzionamento del GLO**

Il GLO ha il compito di elaborare, approvare e verificare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto per l'alunno/a con disabilità, sui modelli allegati al D.I. 182/2020 e al D.I. 153/2023.

Il GLO svolge dunque le seguenti funzioni:

- definizione del PEI;
- verifica del processo d'inclusione;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

È dunque l'organismo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della

condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Per i tempi di elaborazione del PEI, il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni". Si individua quindi la necessità di assicurare almeno tre incontri durante il corso dell'anno scolastico.

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

È compito del Dirigente Scolastico emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

#### **Art.4 - Riunioni del GLO**

Il GLO si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno con la seguente calendarizzazione:

- GLO per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI - entro il 31 ottobre, come data ordinataria;
- GLO per la verifica intermedia, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni - di norma tra novembre e aprile, secondo le esigenze;
- GLO - per la verifica finale dell'anno in corso e la formulazione delle nuove proposte di sostegno e di assistenza per l'anno successivo - entro il 30 di giugno;  
- per la redazione del PEI provvisorio per gli alunni che per la prima volta abbiano ottenuto la certificazione di disabilità – entro il 30 giugno.

Il GLO, comunque, può riunirsi ulteriormente ogni volta che se ne riscontri la necessità e/o l'opportunità.

Le riunioni del GLO si svolgono a distanza in modalità telematica sincrona e, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Per ciascuna riunione del GLO è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede e da un segretario verbalizzante tra i componenti del GLO, ordinariamente il docente di sostegno.

#### **Art.5 - Oneri**

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

#### **Art.6 - Pubblicazione Atti**

Il presente Decreto costitutivo è depositato agli atti dell'Istituzione scolastica e diffuso tramite il Sito Web d'Istituto.

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa vigente.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Viviana Ardica**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993